



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO - ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DELLA De.Co. ("Denominazione Comunale Di Origine")

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 – Definizione
- Art. 4 – Istituzione della De.Co.
- Art. 5 – Registro De.Co.
- Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 7 – Logo De.Co.
- Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 9 – Commissione comunale per la De.Co.
- Art.10 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo
- Art. 11 – Controlli
- Art. 12 – Sanzioni
- Art. 13 – Iniziative comunali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa sotto il profilo economico, culturale e turistico nonché strumento di promozione del territorio comunale.
2. Con il presente regolamento, inoltre, viene istituita la De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine") e sono stabilite le modalità per la sua attribuzione, promozione e tutela.

Art. 2 (Ambito dell'intervento comunale)

1. Il Comune di Bordighera:
 - a) individua l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari che, in considerazione della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di interesse pubblico e di tutela e promozione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità e caratteristiche;
 - b) assume, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, iniziative tese a valorizzare quei prodotti agro-alimentari locali (e le attività connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) interviene, mediante iniziative dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) promuove e sostiene, anche attraverso interventi finanziari o ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, le iniziative degli enti ed organismi associativi, che hanno nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
 - e) incentiva la creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
 - f) favorisce la creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;

Art. 3
(Definizione)

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale”, si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 4
(Istituzione della De.Co.)

1. E' istituita la De.Co., “Denominazione Comunale di Origine”, per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Bordighera.

2. Attraverso la De.Co. si mira a:

a) mantenere nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;

b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio “Made in Bordighera”.

4. La De.Co., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Bordighera. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5
(Istituzione del Registro De.Co.)

1. Viene istituito presso l'ufficio commercio un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Bordighera che ottengono la De.Co..

2. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Bordighera, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

3. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

4. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

a) i prodotti a denominazione comunale di origine (De.Co.);

b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare o alle indicazioni della scheda descrittiva;

c) gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Bordighera, anche se non vi hanno la sede legale.

6. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

8. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

9. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6
(Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni)

1. Viene istituito presso l'ufficio commercio un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

a) dei prodotti De.Co.;

b) dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;

c) di altri prodotti tipici locali;

- d) di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio commercio, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

Art. 7
(Logo De.Co.)

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5, e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori.
2. Il logo è costituito dallo stemma del Comune di Bordighera, contornato dalla scritte "denominazione comunale di origine" in alto e "Comune di Bordighera", in basso.

Art. 8
(Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali)

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da qualunque persona fisica o giuridica ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.Co.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o scheda identificativa.
4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano al Comune un'apposita richiesta scritta.
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
- a) il nome del prodotto;
 - b) l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Bordighera);
 - c) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - d) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti.

Art. 9
(Commissione comunale per la De. Co.)

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco o suo delegato.
- Ne fanno parte:
- n.1 esperto del settore agro-alimentare;
 - n.1 esperto del settore gastronomico locale;
 - n.1 esperto del settore commerciale.
2. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
4. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

5. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
7. Completata l'istruttoria, la Commissione comunica le proprie proposte all'ufficio commercio. La Giunta comunale, delibera in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.
8. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
9. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.

Art. 10

(Utilizzo della De.Co. e del relativo logo)

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
4. Il logo De.Co. deve essere collocato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
5. Il logo De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
6. Nel caso di vendita al dettaglio, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
7. Il Comune di Bordighera, proprietario del logo De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.Co. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

Art. 11

(Controlli)

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione o delle schede descrittive dei prodotti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 9, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

Art.12

(Sanzioni)

1. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;

- c) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - d) violazioni alle norme igienico-sanitarie.
2. In caso di violazioni di non particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzo della De.Co. e del relativo logo fino ad avvenuta regolarizzazione.
 3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 13
(Iniziative comunali)

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune ricerca, inoltre, forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.